

ASTE
GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta

Presidente

dr. Luca Verzeni

Giudice

d.ssa Maria Magri

Giudice Estensore

nel procedimento di **concordato semplificato** ex art. 25 *sexies* CCII N. **4/2026** promosso da **QUAGLIA S.R.L.**, rappresentato e difeso dall'avv. _____ ha pronunciato il seguente

ASTE
GIUDIZIARIE®
DECRETO

PREMESSO che:

- con ricorso depositato il 13/03/2026 (reiterato il 27/03/2026 a seguito di richiesta di chiarimenti e documentazione), la società QUAGLIA S.R.L. (C.F. e P. Iva 02124620168) ha proposto domanda di omologazione del concordato semplificato ex art. 25 *sexies*, comma 1, CCII;
- con decreto del 01/04/2026 il Tribunale ha valutato la ritualità della domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato, ha nominato l'ausiliario ex art. 25 *sexies*, 3° comma, CCII ed art. 68 c.p.c. nella persona del dr. _____ ed ha fissato udienza di omologazione del concordato semplificato per il 29/06/2026, da tenersi mediante trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c.;
- la domanda di concordato semplificato è stata presentata in esito alla conclusione infruttuosa della procedura di composizione negoziata della crisi iniziata ai sensi dell'art. 12 e seg. CCII, a seguito della presentazione della relazione finale dell'esperto, dr. _____ nella quale si rappresentava che le trattative si erano svolte secondo correttezza e buona fede, che non avevano avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lettera b) CCII non erano praticabili;

- nei termini previsti sono state depositate sia la relazione finale dell'esperto ex art. 25 *sexies*, 3° comma, CCII, sia il parere dell'ausiliario ex art. 25 *sexies*, 4° comma, CCII;

- in particolare, l'esperto dr. _____ nella sua relazione depositata il 08/05/2026 si è espresso positivamente in ordine alla proposta concordataria, evidenziando la fattibilità economica del piano, la convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, l'assenza di pregiudizio per le varie categorie di creditori, la regolarità procedurale derivante dalla pregressa procedura di composizione negoziata che, pur avendo avuto esito negativo, è stata tuttavia condotta dal debitore con correttezza e buona fede;

CONSIDERATO che nel termine stabilito l'ausiliario dr. _____ ha depositato in data 15/05/2026 il proprio motivato parere in ordine al rispetto delle cause legittime di prelazione ed alla fattibilità del piano, nonché in ordine al mancato pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria ed alla garanzia di un'utilità per ciascun creditore;

VERIFICATO che la società debitrice ha depositato in data 10/06/2026 la prova della comunicazione della proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, CCII, con conseguente perfezionamento del contraddittorio con i creditori, per consentire loro la presentazione di eventuale opposizione all'omologazione;

RILEVATO che nel termine perentorio dei dieci giorni antecedenti l'udienza di homologazione del 29/06/2026 nessun creditore ha presentato opposizione;

VISTA proposta di concordato semplificato della società debitrice, che può essere così riassunta:

- la società presenta un indebitamento complessivo di € _____ (a cui vanno aggiunti fondi rischi per complessivi € _____ e quindi un passivo di complessivi € _____), a fronte di un attivo aziendale stimato in € _____ come risulta a pag. 33 e 33 della relazione dell'ausiliario depositata il 15/05/2026;

- il piano ha natura prettamente liquidatoria e sarà attuato in un orizzonte temporale, meramente indicativo e non vincolante, di un anno, attraverso l'incasso dei crediti della società e la liquidazione di tutti i beni e gli asset di proprietà della società, ivi compreso l'immobile in cui è esercitata l'azienda da liquidarsi separatamente all'azienda, rispetto alla quale è stato stipulato un contratto di affitto ponte con la società

per garantire una continuità aziendale indiretta ed evitare così la dispersione di parte del valore e dell'avviamento della società debitrice;

- l'intero ricavato sarà distribuito in favore dei creditori sociali nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

- viene quindi previsto (pag. 34 e 35 relazione ausiliario del 15/05/2026):

- il pagamento integrale dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati ex art. 2751 *bis* c.c., dei creditori privilegiati ex art. 2753 cc e dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c.;

- il pagamento nella misura del dei crediti del assistiti da privilegio art. 9 c. 5 del D.lgs. 123/1998;

- il pagamento nella misura del dei creditori privilegiati degradati al chirografo e dei creditori chirografari.

- il soddisfacimento dei creditori avverrà nel rispetto dell'ordine dei privilegi e considerando la provenienza dell'attivo, distinguendolo tra massa immobiliare e mobiliare;

In definitiva il Tribunale ritiene che, sussistendo tutte le condizioni di legge, il proposto concordato semplificato vada omologato;

La proposta di concordato contiene il contratto di affitto di azienda stipulato per un anno a partire dal 03/03/2026 con la società (doc. n. 9 fascicolo ricorrente); il contratto prevede anche una offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda (con espressa esclusione dell'immobile in cui essa è esercitata) per il prezzo di

pertanto prima di provvedere al trasferimento dell'azienda il nominando Liquidatore Giudiziale dovrà provvedere alla verifica dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato, ai sensi dell'art. 25 *septies*, comma 2, CCII.

Il Liquidatore Giudiziale dovrà quindi dare idonea pubblicità all'offerta di al fine di acquisire offerte concorrenti e, solo qualora dovessero pervenire manifestazioni d'interesse, dovrà disporre l'apertura della procedura competitiva.

Inoltre, sotto il profilo esecutivo, il concordato dovrà essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 118 (richiamato dall'art. 25 *sexies*, ultimo

comma, CCII), 114 e 115 (richiamati dall'art. 25 *septies*, primo comma, CCII) CCII relativamente alle modalità di cessione dell'immobile in cui è esercitata l'azienda;

Si rende, quindi, necessaria la nomina del Giudice Delegato, del Liquidatore Giudiziale e del Comitato dei Creditori, per provvedere alla cessione dei beni della società.

A tale proposito viene nominato Liquidatore Giudiziale il dr. Giorgio Gavazzeni.

In particolare, il Liquidatore Giudiziale provvederà:

- 1) a prendere in consegna i beni della società;
- 2) a consolidare lo stato passivo delle società;
- 3) alla verifica dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato rispetto alla proposta di trasferimento dell'azienda ex art. 25 *septies*, comma 2, CCII, alla società dando esecuzione alla stessa per il caso di assenza di soluzioni migliori;
- 4) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni mobili e immobili con le modalità di cui all'art. 114, comma quarto, CCII (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490, 1° comma, c.p.c. almeno 45 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte) compiendo con pienezza di poteri e senza necessità di altre autorizzazioni in ogni atto (anche pubblico) diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni dallo stesso previste;
- 5) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del Comitato dei Creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività;
- 6) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di € provvedendo con il resto al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori e da comunicare al Giudice Delegato.

Ai sensi dell'art. 114, 5° comma, CCII il Liquidatore Giudiziale provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo, ai componenti del

Comitato dei Creditori – per le loro eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori, al Pubblico Ministero e ai creditori, nonché a depositarlo nella cancellaria del Tribunale.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il Liquidatore Giudiziale, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 114, 6° comma, CCII.

Va quindi disposta, in ossequio all'art. 114, 1° comma, CCII la nomina di Comitato dei Creditori nel numero di tre membri, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio del Tribunale,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

visto l'art. 25 *sexies* CCII

1. **omologa** il concordato semplificato proposto dalla società QUAGLIA S.R.L. (C.F. e P. Iva 02124620168);
2. nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;
3. nomina Liquidatore Giudiziale il dr. Giorgio Giavazzi;
4. nomina componenti del Comitato dei Creditori i seguenti creditori:

(fornitore)

(lavoratore)

(banca)

delegando per la eventuale successiva sostituzione degli stessi il Giudice Delegato;

5. dispone che il Liquidatore Giudiziale si attenga alle disposizioni di cui in motivazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli art. 114 e 115 CCII;
6. dispone a cura del Liquidatore Giudiziale la ricerca di offerte concorrenti e comparabili a quella presentata dalla società (doc. n. 9 fascicolo ricorrente).

Le offerte potranno prevedere condizioni differenti da quelle anzidette, purché contemplino – illustrandole e quantificandole nello specifico – utilità economicamente apprezzabili, tali da renderle immediatamente comparabili con l'offerta presentata da

L'ausiliario dovrà pubblicare l'offerta di
ed un estratto del presente decreto, con indicazione dell'indirizzo di

posta elettronica certificata, ove le offerte concorrenti dovranno pervenire, sui seguenti siti: www.asteannunci.it, www.astalegale.net, www.astegiudiziarie.it, www.fallcoaste.it;

è altresì disposta la pubblicazione sul quotidiano L'Eco di Bergamo e Il Sole 24 ore; a cura Liquidatore Giudiziale il medesimo avviso dovrà essere trasmesso a Confindustria Bergamo e Confindustria Lombardia, con invito a diffonderlo tra gli associati del settore anche delle altre regioni limitrofe.

Il Liquidatore Giudiziale fornirà la documentazione necessaria per orientare i potenziali interessati all'acquisto.

La pubblicazione dell'offerta di _____ e dell'estratto del presente decreto dovrà essere pubblicata a cura del Liquidatore Giudiziale entro quindici dalla comunicazione del presente provvedimento.

Il termine entro il quale le offerte concorrenti dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Liquidatore Giudiziale è il 31 luglio 2026.

Il Liquidatore Giudiziale dovrà comunicare tempestivamente al Tribunale l'esito della ricerca di eventuali offerte concorrenti.

Si comunichi al registro delle Imprese per l'iscrizione, nonché alla società ricorrente, al PM, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto dr.

all'Ausiliario dr. _____ ed al Liquidatore Giudiziale dr. Giorgio Gavazzeni.

Così deciso in Bergamo, il 01 luglio 2026

Il Presidente

dr. Vincenzo Domenico Scibetta